

Trib. Varese, sez. I civile, decreto 23 ottobre 2012 (Giudice G. Buffone)

**ESTINZIONE DEL PROCESSO – ORDINANZA PRONUNCIATA SENZA L’ORDINE DI CANCELLAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE TRASCRITTA – RIMEDI – ART. 2668 C.C. – CONDIZIONI.**

*L’ordine giudiziale di cancellazione può essere ottenuto sia in giudizio autonomo di cognizione che in procedura camerale; esigenze di economica processuale, però, suggeriscono l’adesione, in via primaria, al modello integrativo dei provvedimenti recanti omissioni (v. art. 287 c.p.c.) in modo da evitare la “creazione” di nuove procedure al solo fine di ottenere l’ordine. E’, però, ovvio che la “via breve” per l’estinzione presuppone che la domanda per l’estinzione sia promossa da entrambe le parti del processo estinto: in tal modo si giustifica, infatti, l’adozione del provvedimento “de plano” senza necessità di alcun accertamento (v., infatti, art. 288 comma I c.p.c.). Ne consegue che: se c’è l’accordo delle parti, queste possono ottenere l’estinzione ai sensi dell’art. 288 comma I c.p.c. già mediante la procedura di correzione, le cui potenzialità sono oggi amplificate in conseguenza della lettura costituzionalmente orientata offerta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. SS.UU. civili, sentenza 7 luglio 2010, n. 16037); sempre in caso di accordo, le parti possono optare per un procedimento camerale, nel rispetto, però, dei requisiti di cui agli artt. 2657, 2668 c.c.; dove, invece, l’accordo non vi sia, allora sarà necessario un autonomo giudizio ordinario (in cui si reputa necessaria la integrazione del contraddittorio anche verso il Conservatore) oppure la procedura ex art. 287 c.p.c. ma nella forma contenziosa (art. 288 comma II c.p.c.).*

omissis

**RILEVA E OSSERVA**

La ricorrente chiede la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta dalla .... s.p.a. nel giudizio civile n. 2008/2002. Il giudizio in esame si è concluso con declaratoria di estinzione, pronunciata dal giudice ai sensi dell’art. 309 c.p.c. in data 22 aprile 2005,

in ragione della intervenuta definizione della lite in via stragiudiziale.

1. CANCELLAZIONE SU ACCORDO. La cancellazione della domanda giudiziale può, in primis, essere disposta su accordo delle parti ai sensi dell’art. 2668 comma I c.c. La giurisprudenza di merito intervenuta sulla questione (e citata dai ricorrenti, v. Trib. Ivrea, 5 dicembre 1987 in Foro it., 1998, I, 3429) reputa che il consenso delle parti si surroghi all’ordine del giudice che, quindi, non sarebbe necessario (e, dunque, l’istanza non sarebbe ammissibile per difetto di interesse). Ciò nondimeno, secondo questo Tribunale, il provvedimento del giudice resta necessario, non con funzione costitutiva del fatto che legittima la cancellazione ma con funzione accertativa dello stesso in forme “debite”, idonee, cioè, a legittimare un intervento del Conservatore, tenuto conto del primario interesse teso alla tutela dell’affidamento dei terzi (v. Trib. Varese, ord. 30 giugno 2010). Da qui la necessità di un provvedimento dell’Autorità che ha la funzione di creare un vincolo per il Conservatore ed un grimaldello certo in ordine al provvedimento da emettere. Va, poi, osservato che il provvedimento del giudice ha anche un ruolo di garanzia posto che va a verificare che, effettivamente, il consenso si sia formato nelle già citate forme “debite”. Sotto tale profilo, l’istanza non può però trovare accoglimento. Orbene, per ottenere l’ordine di cancellazione, il consenso delle parti deve essere espresso nelle forme di cui all’art. 2657 c.c. dovendo, dunque, risultare da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Quanto certo non risulta dalla comunicazione della ... (contenuta nel doc. 4 allegato) in cui, non solo non si indica il numero del procedimento ma nemmeno si presta il consenso alla cancellazione della trascrizione, prendendosi in esame solo la (diversa) iscrizione ipotecaria.

2. CANCELLAZIONE ORDINATA GIUDIZIALMENTE. La cancellazione della trascrizione può essere invocata anche a mente dell’art. 2668, comma II, c.c., dove la domanda sia stata respinta sotto al coltre del giudicato ovvero il processo si sia estinto per inattività delle parti (come nel caso di specie). In questo ambito, tuttavia, sussiste in vivace dibattito, sia in sede giurispru-

denziale che dottrinale, quanto alle forme che veicolerebbero l'ordine del giudice: secondo un certo indirizzo, sarebbe necessario un giudizio a cognizione ordinaria; secondo altri, sarebbe sufficiente il procedimento di correzione dei provvedimenti giurisdizionali, con funzione integrativa della pronuncia nella parte in cui ha ommesso di cancellare la trascrizione. Altri, infine, ammettono l'ipotesi del procedimento di volontaria giurisdizione, scelto, in questo caso, dalla parte ricorrente.

In tempi recenti, sul tema si registrano nuovi interventi della Suprema Corte. Nella pronuncia Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2012 n. 8991 (Rv. 622755), il Supremo Collegio ha ammesso, ad esempio, l'integrazione del provvedimento di estinzione, mediante inserimento dell'ordine di cancellazione, su ricorso congiunto delle parti al medesimo giudice che ha sottoscritto il provvedimento estintivo. La Corte ricorda che un consolidato indirizzo interpretativo consente di integrare il provvedimento estintivo del giudizio anche nelle ipotesi, come quella di specie, relative al mancato inserimento, nel decreto di estinzione (anche perché non richiesto in detta sede), dell'ordine previsto dal capoverso dell'art. 2668 c.c.. Secondo il Collegio, in particolare, merita di essere sottolineato come, nell'ipotesi di estinzione del processo per rinuncia o per inattività delle parti, l'ordinamento si preoccupi di evitare una pendenza sine die di residue trascrizioni di domande giudiziali, disponendo che in tal caso la cancellazione "deve essere giudizialmente ordinata". E la ratio di un siffatto ordine è - appunto - l'economia processuale cioè l'intento di evitare una successiva cancellazione a carico delle parti con costose ed ulteriori domande giudiziali di mero accertamento dell'avvenuta estinzione del processo, in un giudizio ordinario o mediante la procedura camerale, evitando i possibili danni che si possono verificare per la persistente esistenza di trascrizione di domande giudiziali, rigettate o relative a processi estinti.

La decisione sopra illustrata consente di poter pervenire ad una soluzione del problema qui esaminato: in realtà, tutte e tre le ipotesi considerate sono ammissibili. L'ordine giudiziale di cancellazione, cioè, può essere ottenuto sia in giudizio autonomo di cognizione che in pro-

cedura camerale; esigenze di economia processuale, però, suggeriscono l'adesione, in via primaria, al modello integrativo dei provvedimenti recanti omissioni (v. art. 287 c.p.c.) in modo da evitare la "creazione" di nuove procedure al solo fine di ottenere l'ordine. E', però, ovvio che la "via breve" per l'estinzione presuppone che la domanda per l'estinzione sia promossa da entrambe le parti del processo estinto: in tal modo si giustifica, infatti, l'adozione del provvedimento "de plano" senza necessità di alcun accertamento (v., infatti, art. 288 comma I c.p.c.). Ne consegue che: se c'è l'accordo delle parti, queste possono ottenere l'estinzione ai sensi dell'art. 288 comma I c.p.c. già mediante la procedura di correzione, le cui potenzialità sono a oggi amplificate in conseguenza della lettura costituzionalmente orientata offerta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. SS.UU. civili, sentenza 7 luglio 2010, n. 16037); sempre in caso di accordo, le parti possono optare per un procedimento camerale, nel rispetto, però, dei requisiti di cui agli artt. 2657, 2668 c.c.; dove, invece, l'accordo non vi sia, allora sarà necessario un autonomo giudizio ordinario (in cui si reputa necessaria la integrazione del contraddittorio anche verso il Conservatore) oppure la procedura ex art. 287 c.p.c. ma nella forma contenziosa (art. 288 comma II c.p.c.).

Alla luce di quanto sin qui osservato, nel caso di specie, allo stato, l'ordine non può essere impartito in quanto vi è difetto assoluto di consenso della altra parte del giudizio, nelle forme ex artt. 2657, 2668 c.c., avendo la parte ricorrente optato per il modulo procedurale camerale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2657, 2668 cod. civ.

INVITA

alla integrazione dell'istanza mediante produzione del consenso alla cancellazione della trascrizione, nelle debite forme di Legge indicate in parte motiva

ASSEGNA

termine sino al 30 gennaio 2013.

MANDA  
alla cancelleria per la comunicazione del provvedimento

VARESE 23 OTTOBRE 2012

IL GIUDICE  
DOTT. GIUSEPPE BUFFONE

\*

IL CASO.it